

# REGOLAMENTO ELETTORALE


APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN DATA 12 MARZO 2014

## ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta con D.P.R.

in data 6/4/1973 n.539

Socio Fondatore e Membro di Worldwide Sommelier Association



20125 MILANO - Viale Monza, 9 - Tel. 02/2846237 - Fax 02/26112328

[www.aisitalia.it](http://www.aisitalia.it) - [ais@aisitalia.it](mailto:ais@aisitalia.it)

## **Art. 1 - Norme generali**

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali, sia nazionali sia regionali/territoriali, dell'Associazione Italiana Sommelier sono indette dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier almeno 90 (novanta) giorni prima della data stabilita per le elezioni medesime.

Il Consiglio Nazionale stabilisce per tutti anche l'orario di apertura dei seggi elettorali, preferibilmente con inizio alle ore 12.00 e chiusura alle ore 20.00, con diritto all'esercizio del voto per tutti i presenti nel seggio all'ora stabilita per la chiusura.

Le votazioni possono essere effettuate con il sistema cartaceo oppure elettronico, purché identico in tutta Italia.

## **Art. 2 - Presentazione e accettazione delle candidature**

Possono candidarsi i Soci AIS che abbiano pagato la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno di svolgimento delle votazioni.

Non possono candidarsi i Soci che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 22 dello Statuto e coloro che, alla data della scadenza stabilita per la presentazione delle candidature, stanno scontando la sanzione disciplinare della sospensione prevista all'Art. 20 dello Statuto.

Ogni associato può candidarsi in un solo organo sociale.

Ogni candidato deve far pervenire alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o altro mezzo equivalente – apposita domanda di candidatura contenente autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la candidatura e la mancanza di motivi ostativi alla candidatura stessa. L'autocertificazione deve pervenire almeno 60 (sessanta) giorni liberi prima della data fissata per le elezioni (col termine "libero" si intende che non va calcolato nel termine né il giorno di arrivo della raccomandata, né il giorno delle elezioni).

Possono essere eletti solo i candidati inseriti nelle liste elettorali.

I candidati devono indicare, pena l'esclusione, un numero di fax e/o e-mail dove ricevere qualsiasi comunicazione inerente le elezioni.

Spetta alla Giunta Esecutiva Nazionale valutare l'idoneità e l'ammissibilità delle singole candidature.

La Giunta Esecutiva Nazionale, almeno 40 (quaranta) giorni prima del giorno stabilito per le elezioni, comunica ai candidati l'accettazione o il rifiuto delle candidature, inviando relativa comunicazione al numero di fax e/o e-mail da ciascuno indicato. Contro il provvedimento di esclusione il candidato può proporre reclamo scritto e motivato alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo fax e/o e-mail trasmesso alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della decisione negativa. La Commissione Elettorale Centrale si esprimerà entro i 5 (cinque) giorni successivi, sentendo il/i ricorrente/i per via telematica, ove non sia possibile l'audizione diretta. La decisione della Commissione Elettorale Centrale è inappellabile e sarà comunicata tramite fax e/o e-mail all'interessato e alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier per la formazione delle liste elettorali.

Le decisioni della Commissione Elettorale Centrale sono prese a maggioranza.

### **Art. 3 - Formazione delle liste**

La Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier predisponde, per ogni organo elettivo, le liste elettorali, inserendovi i nomi di tutti i candidati ammessi, elencandoli in ordine alfabetico con cognome, nome, luogo e data di nascita, categoria sociale di appartenenza. Le liste sono trasmesse ai Presidenti delle Associazioni Regionali, unitamente al materiale di cui al successivo Art. 5.

### **Art. 4 - Seggi elettorali**

I seggi elettorali sono insediati presso ogni Associazione regionale/territoriale italiana, ove possono votare i soli aventi diritto al voto iscritti a quella medesima Associazione regionale/territoriale. Gli iscritti residenti all'estero potranno votare nel seggio istituito presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, i Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali devono designare la sede del seggio elettorale in una località della regione facilmente accessibile da tutti i soci, dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

L'elenco dei seggi elettorali, ove ogni avente diritto al voto potrà recarsi a votare, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione Italiana Sommelier almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni.

### **Art. 5 - Schede elettorali e registro degli aventi diritto al voto**

Le schede elettorali differenziate per gli organi elettivi nazionali e regionali/territoriali devono riportare l'intestazione dell'Associazione Italiana Sommelier, l'elenco degli organi da eleggere e, per ogni organo, un numero di righe corrispondente ai componenti dell'organo da eleggere. Ogni elettore dovrà trascrivere i/il cognome/i dei candidati votati, in caso di omonimia anche il nome, fino al massimo degli spazi disponibili. Le schede sono contraddistinte preventivamente a cura della Commissione elettorale regionale/territoriale da una sigla o da un segno non riproducibile, ad esempio timbro a secco o perforazione.

La Segreteria della Sede Nazionale cura la realizzazione delle schede elettorali e ne invia, in plico sigillato, a ogni Presidente di Associazione regionale/territoriale un numero pari agli elettori, maggiorato del 10%. Il plico sarà aperto dal Presidente della Commissione elettorale regionale/territoriale all'inizio delle operazioni elettorali e ciascuna scheda deve essere vidimata dal presidente e da almeno uno scrutatore. In mancanza delle firme congiunte, la scheda è ritenuta nulla.

La Segreteria della Sede Nazionale predisponde anche il registro degli aventi diritto al voto per ciascuna Associazione regionale/territoriale, elencando gli aventi diritto al voto in ordine alfabetico e predisponendo a fianco di ciascun nominativo uno spazio per la trascrizione degli estremi di un documento di identità e un altro spazio per la firma del votante.

## **Art. 6 - Commissioni elettorali regionali/territoriali**

I Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali comunicano, almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni, alla Segreteria della Sede Nazionale i nominativi dei componenti della Commissione elettorale regionale/territoriale delle rispettive Associazioni regionali/territoriali, scelti tra gli aventi diritto al voto che si siano resi disponibili, in numero di tre.

Il Presidente della Commissione elettorale regionale/territoriale è il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale o persona da lui designata, possibilmente con esperienza di operazioni elettorali. Per velocizzare le operazioni di voto e in funzione del numero degli associati, ogni Associazione regionale/territoriale ha facoltà di istituire più di un seggio elettorale, purché nello stesso luogo e con le stesse modalità di composizione della Commissione elettorale regionale/territoriale.

Qualora i seggi elettorali siano più di uno, ciascuno sarà presieduto da un Vicepresidente, nominato dal Presidente dell'Associazione regionale/territoriale. La Commissione elettorale regionale/territoriale predispone un numero adeguato di cabine elettorali o altri elementi idonei ad assicurare la segretezza del voto. Dalla composizione delle Commissioni elettorali regionali/territoriali sono esclusi i candidati.

Ciascuna Commissione elettorale regionale/ territoriale deve:

- riunirsi per predisporre le operazioni di voto;
- aprire i plichi giunti dalla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier;
- controfirmare le schede per la votazione (Art. 5);
- predisporre le cabine elettorali o gli appositi spazi, in modo da garantire la segretezza del voto;
- predisporre le urne elettorali;
- affiggere nel seggio elettorale le liste dei candidati nazionali e regionali, in più esemplari, uno dei quali deve necessariamente essere in ogni cabina o sito elettorale;
- tenere a disposizione degli elettori una copia del presente regolamento elettorale, per eventuale consultazione;
- redigere un verbale analitico di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni. Al termine delle operazioni, il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

## **Art. 7 - Operazioni di voto**

Iniziate le operazioni di voto, ciascuna Commissione elettorale regionale/territoriale deve:

- identificare il votante trascrivendo gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto) di fianco al suo nome sul registro elettorale;
- consegnare le schede al votante dopo che lo stesso ha apposto la propria firma sul registro elettorale, accanto al suo nome;
- accertare che le schede vengano inserite nell'urna.

### **Art. 8 - Scrutinio delle schede**

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale regionale/territoriale provvede alla verifica e allo spoglio dei voti, aprendo il seggio elettorale al pubblico, che ha la facoltà di assistere senza interferire con le operazioni di spoglio. Gli unici autorizzati a intervenire e a fare verbalizzare eventuali contestazioni sono i componenti della Commissione elettorale regionale/territoriale e i candidati, con facoltà di presentare ricorso entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione Elettorale Centrale deciderà sul ricorso entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del ricorso. Eventuali schede contestate dovranno essere allegate al verbale.

### **Art. 9 - Trasmissione dei risultati**

Il Presidente della Commissione elettorale regionale/territoriale trasmette immediatamente, al termine delle operazioni di scrutinio, via fax e/o e-mail alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier la copia del verbale contenente i risultati dello spoglio. Entro i successivi 3 (tre) giorni deve restituire alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier tutto il materiale ricevuto con particolare cura per le schede votate, le schede non votate, il registro dei votanti, il verbale originale delle operazioni di voto ed eventuali allegati.

### **Art. 10 - Promulgazione dei risultati**

La Commissione Elettorale Centrale, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla chiusura dei seggi elettorali, verifica i verbali elettorali e promulga i risultati definitivi, inviandone comunicazione a tutti i Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali. In caso di ricorsi pendenti, i risultati saranno promulgati in via provvisoria, limitatamente al caso specifico oggetto del ricorso.